



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Ai sigg. Sindaci e Commissari straordinari/prefettizi
dei Comuni della Provincia Loro Sedi

Ai sigg. Segretari comunali
dei Comuni della Provincia Loro Sedi

Ai sigg. Responsabili degli
Uffici elettorali dei Comuni della Provincia Loro Sedi

Alle Commissioni straordinarie dei Comuni di
Monteforte Irpino - Quindici

e, per conoscenza:

Alla Prefettura di Napoli

Alla Giunta regionale della Campania
Ufficio Elettorale Regionale
c.a. dott. Mauro Ferrara Napoli

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

- Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania
- Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Monteforte Irpino

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedure speciali.

^^^^^^^^^^

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, **previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale**, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

Riepilogo

- A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista o dei candidati; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi;
- B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- C) Naviganti (marittimi e aviatori);
- D) Degenti in ospedali e case di cura;
- E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
- F) Detenuti;
- G) Ammessi al voto domiciliare
- H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio elettorale di sezione e per ciascun seggio speciale.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista o dei candidati; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate le seguenti categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel Comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio Comune (per le elezioni comunali) o di altro Comune della regione (per le elezioni regionali);
- gli scrutatori e il segretario del seggio - nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune - votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti di lista o dei candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente, di un Comune della regione (per le elezioni regionali) o del Comune (per le elezioni comunali di Monteforte Irpino) (art. 16, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 53);
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente di un comune della regione (per le elezioni regionali) o del comune (per le elezioni comunali di Monteforte Irpino).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 - il quale richiama, tra l'altro, l'art. 49 del T.U. n. 361/1957 e successive modificazioni - i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione di un Comune della regione Campania in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, solo se elettori di un Comune della regione.

Ovviamente, gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali di Monteforte Irpino solo se elettori dello stesso Comune.

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, richiamato dal citato dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco alla data della votazione sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel comune della regione in cui si trovano, solo se, ovviamente, sono elettori di un Comune della regione Campania.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare **entro il giorno antecedente la data della votazione** (sabato 22 novembre 2025), presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato attestante che l'istanza/dichiarazione prodotta dal navigante è stata notificata al Comune di iscrizione elettorale del medesimo;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali di Monteforte Irpino) o in uno dei comuni della propria regione (per le elezioni regionali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei candidati, se designati presso la sezione elettorale - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare alla lista sezionale.

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, di un comune della regione, per le elezioni regionali o del comune di Monteforte Irpino, per le elezioni comunali.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare prefettizia n. 93026/SE del 14 ottobre scorso (consultabile anche sul sito istituzionale di questa Prefettura accedendo attraverso il "MENU" alla sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie") concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 49, gli elettori con disabilità in condizioni «*tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» o «*in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*», votano, **per le elezioni regionali**, se domiciliati in qualsiasi Comune della regione Campania e, **per le elezioni comunali**, se domiciliati nel proprio comune di iscrizione elettorale.

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi Sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro Comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 16 novembre 2025**, dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno dei predetti altri Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Resta inteso che, per essere ammesso al voto a domicilio per le elezioni regionali, l'elettore, iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione Campania, deve essere domiciliato in un Comune della medesima regione Campania, mentre per le elezioni comunali di Monteforte Irpino l'elettore iscritto in quelle liste elettorali del Comune, deve essere domiciliato nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Monteforte Irpino.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, si rinvia alle pubblicazioni recanti le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" di prossima consegna e pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura.

Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle sezioni, anche mediante consegna di fotocopia della presente circolare.

Gd/

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
Padovano